

Rg 26698/2012

Sentenza / Decreto

N. 6267/2014



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri:

- Dott.ssa	Simonetta	Bruno	Presidente
- Dott.ssa	Irene	Lupo	Giudice
- Dott.ssa	Francesca	Savignano	Giudice Est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 26698/12 R.G., avente ad oggetto 'opposizione a stato passivo' e vertente tra

AVV. V. [REDACTED] B. [REDACTED], che si difende personalmente

OPPONENTE

E

Fallimento T. [REDACTED] s.p.a., in persona del collegio dei curatori fallimentare

OPPOSTO CONTUMACE

1. L'avv. V. [REDACTED] B. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento T. [REDACTED] s.p.a., contestando che il suo credito di € 12.000,00, privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2) c.c., oltre Cassa Previdenziale, interessi moratori ed altre spese chiesti al chirografo, fosse stato escluso perchè "supportato da documenti privi di data certa, mancando la prova delle prestazioni asseritamente svolte a favore della fallita e dell'incarico conferito dalla fallita".

L'opponente ha dedotto che il credito in questione concerneva il compenso per l'assistenza e la consulenza prestate in favore di T. [REDACTED] s.p.a. nella trattativa svolta, nel 2009, con l'autorità municipale della città di D. [REDACTED], capitale del C. [REDACTED], per la realizzazione di un tunnel sottomarino che collegasse l'aeroporto internazionale di D. [REDACTED] con il centro della città, prestazione che si è sostanziata: - nell'invio di lettere ad alcuni istituti bancari al fine di verificarne la disponibilità al sostegno finanziario dell'operazione; - nella traduzione in inglese delle comunicazioni ricevute in risposta; - nella predisposizione di un *Memorandum of Understanding*; - nella predisposizione di una bozza di *Joint Venture Agreement*. Per il residuo importo, il credito aveva ad oggetto il rimborso delle spese relative alla causa civile che l'avv. B. [REDACTED] aveva intrapreso per il pagamento del compenso in questione (€ 203,58).

Ha prodotto documenti costituenti, a suo dire, "ampia e ridondante prova documentale sia del conferimento di incarico, che del suo tempestivo e corretto svolgimento" ed ha concluso per l'ammissione del credito come già richiesto con l'insinuazione.

Il Fallimento opposto non si è costituito in giudizio e deve perciò essere dichiarato contumace, non essendosi a ciò provveduto tempestivamente.

2. L'opposizione è infondata.



L'opponente ha prodotto, a dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dello svolgimento della prestazione: - le bozze del *Memorandum of Understanding* e del *Joint Venture Agreement*, ma prive di sottoscrizione come pure di qualunque riferimento all'assistenza dal medesimo prestata in favore di T [REDACTED] s.p.a.; - un fitto scambio di corrispondenza *e-mail* intercorsa con tale dott.ssa T [REDACTED] (salvo che per due *e-mails*, scambiate con altri soggetti); - note *pro forma*; - citazione, nota di iscrizione a ruolo e ordinanza giudiziale di differimento di udienza; - comunicazioni inviate dai curatori. Non ha invece formulato alcuna istanza istruttoria, essendosi limitato a 'confidare' "che il Tribunale adito, preso esame della documentazione prodotta e, ove ritenuto, delle deposizioni testimoniali" di alcuni soggetti, specificamente indicati, disponga l'ammissione al passivo del suo credito: tale essendo il tenore della riportata frase, non può ritenersi richiesta una prova testimoniale, che sarebbe comunque inammissibile in mancanza di indicazione dei fatti, articolati in capitoli, sui quali essa avrebbe dovuto vertere (art. 244 c.p.c.).

Tanto premesso, nemmeno in questa sede l'avv. B [REDACTED] ha offerto idonea prova del conferimento dell'incarico e dello svolgimento della prestazione, in mancanza di qualunque documento sottoscritto dalle parti e munito di data certa. Ed infatti nessuna delle produzioni è opponibile al Fallimento, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2704 c.c., nemmeno allegati dall'opponente, che non ha svolto alcuna difesa specifica sul punto.

Con specifico riferimento allo scambio di *e-mails* in atti poi, deve rilevarsi, per un verso, che esso è intercorso con tale dott.ssa C [REDACTED] T [REDACTED] per T [REDACTED] s.p.a., senza che ne siano stati allegati e dimostrati la carica ed i poteri in capo ad essa, e, per altro verso e soprattutto, che le comunicazioni inviate per *e-mails* (non da indirizzo di posta certificata, ossia con PEC) possono avere un valore, al più, indiziario, non avendo il dispositivo di riconoscimento tramite *password* per l'accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, e dunque non offrendo la necessaria garanzia di attendibilità del relativo documento, specie con riferimento alla provenienza (Tribunale Roma, 27 maggio 2010, in *Dir. informatica* 2011, 3, 513). Esse pertanto possono costituire adeguata fonte di convincimento per il giudice solo se concorrono con altri elementi di giudizio e sempre che non vi sia stata contestazione ad opera della parte contro la quale sono stati prodotti, presupposti entrambi insussistenti nella fattispecie, atteso che gli altri documenti prodotti sono inconferenti, che il Fallimento opposto non si è costituito e che la contumacia non può essere intesa come non contestazione delle *e-mails* prodotte.

L'opposizione va quindi rigettata. Spese non ripetibili.

Il Tribunale, previa declaratoria di contumacia del Fallimento opposto,

RESPINGE

l'opposizione. Spese non ripetibili.

Milano, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De Lauretis

<p>TRIBUNALE DI MILANO 2ª SEZIONE CIVILE Sentenza Depositata e Pubblicata</p> <p>OGGI 14 MAG. 2014</p> <p>IL CANCELLIERE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiorella DE LAURETIS <i>De Lauretis</i></p>

